

**Regolamento di Mediazione civile**  
**ai sensi del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010**  
**e loro successive modifiche**

## Sommario

Art. 1 – Definizioni Ai fini del presente Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Avvio della Mediazione

Art. 4 – La Segreteria

Art. 5 – Il Mediatore

Art. 6 - Requisiti di qualificazione dei mediatori.

Art. 7 - Tirocinio assistito dei mediatori.

Art. 8 - Criteri per l'iscrizione nel Registro.

Art. 9 - Procedura di mediazione.

Art. 10 – Collaborazioni.

Art. 11 – Sede.

Art. 12 - Regolamento di procedura.

Art. 13 – L'incontro di Mediazione.

Art. 14 – Proposta del Mediatore.

Art. 15 – Indennità e Gratuito Patrocinio.

Art. 16 – Esito dell'incontro di Mediazione.

Art. 17 – Mediazione Telematica.

Art. 18 – Ulteriori dati informativi: firma digitale.

Art. 19 – Riservatezza.

Art. 20 – Adempimenti e responsabilità delle parti.

### **Art. 1 – Definizioni Ai fini del presente Regolamento:**

- per "Organismo di mediazione, si intende l'ente pubblico o privato e l'insieme di organi costituiti secondo il presente regolamento e deputati alla gestione e all'amministrazione delle procedure di mediazione, in questo caso la società MEDIACONCIL Srl, iscritta nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente, in particolare del d. lgs. 28/2010 e del D.M.180/2010;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno della società, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata che sostituisce il Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.
- Spese di mediazione: l'importo complessivo posto a carico delle parti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito da Mediaconcil.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.

### **Art. 3 – Avvio della Mediazione**

1. La parte singolarmente o le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la procedura di Mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, l'istanza di avvio della procedura presso le sedi dell'Organismo. A tal fine è possibile compilare l'apposita modulistica (disponibile sia on line al sito [www.mediaconcilsrl.it](http://www.mediaconcilsrl.it), sia presso le sedi di Mediaconcil), o utilizzando il sistema di istanza online sul sito dell'organismo. La domanda deve necessariamente contenere:

- a. Nome, dati identificativi e recapiti, anche informatici, delle parti e dei loro eventuali rappresentanti presso cui effettuare le comunicazioni;
  - b. L'oggetto della lite;
  - c. Le ragioni della pretesa;
  - d. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, D.M. 180/2010, qualora il valore della controversia risulti indeterminato o indeterminabile MEDIACONCIL decide il valore di riferimento il limite di 250.000,00 Euro che viene comunicato alle parti.
2. Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
- a. di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
  - b. di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, commi 2 e3, D.lgs 28/2010;
  - c. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 8 D.lgs 28/2010, dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova e condannare al pagamento di una sanzione di importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il giudizio;
  - d. di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità di MEDIACONCIL disponibile anche sul sito internet [www.mediaconcilsrl.it](http://www.mediaconcilsrl.it);
  - e. di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione e, conseguentemente, di esonerare MEDIACONCIL da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
  - f. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;

- g. di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- h. di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
- i. di essere a conoscenza che MEDIACONCIL non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 5, comma 6, D.lgs 28/2010 e, pertanto, l'istante dichiara di prendere atto dell'importanza di poter provvedere, nei casi d'urgenza, a propria cura e spese, a comunicare autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l'avvenuto deposito della presente domanda.
- l. Il consenso ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.
- 3. MEDIACONCIL comunica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di Mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
- 4. Il servizio di Mediazione e le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche.
- 5. Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità di cui al successivo articolo 8.
- 6. Durante i periodi di ferie, MEDIACONCIL potrà indicare sul sito [www.mediaconcilsrl.it](http://www.mediaconcilsrl.it), i termini di comunicazione dell'istanza di Mediazione che s'intenderanno sospesi.

#### **Art. 4 – La Segreteria**

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali e devono astenersi dall'entrare nel merito delle controversie durante il procedimento di mediazione. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione. Qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti, la Segreteria dichiara altresì concluso il procedimento, dandone notizia alle parti. La disposizione del comma precedente non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì con le stesse modalità: a) l'avvenuto deposito della domanda; b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

#### **Art. 5 – Il Mediatore**

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi e suggerirlo, con l'istanza di mediazione, al Responsabile dell'Organismo il quale non potrà esimersi dal nominarlo salvo giustificati e comprovati motivi. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un mediatore ausiliario che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

#### **Art. 6 - Requisiti di qualificazione dei mediatori.**

È fatto obbligo al mediatore dell'aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

**Art. 7 - Tirocinio assistito dei mediatori.**

L'Organismo MEDIACONCIL si impegna a consentire gratuitamente il tirocinio assistito obbligatorio per i mediatori che ne faranno richiesta.

**Art. 8 - Criteri per l'iscrizione nel Registro.**

1) Il responsabile dell'Organismo ha l'onere di verificare: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

2) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

3) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

4) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

5) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

**Art. 9 - Procedura di mediazione.**

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, o e mancato accordo, firmato.

**Art. 10 – Collaborazioni.**

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. L'Organismo potrà inoltre avvalersi di professionisti delle materie del contendere come consulenti tecnici.

**Art. 11 – Sede.**

Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi dell'Organismo identificata nella domanda di mediazione fra quelle regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

**Art. 12 - Regolamento di procedura.**

1) Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento deve essere consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento; È data la possibilità al mediatore di comunicare, prima dell'incontro informativo con le parti, al fine di consentire la presenza e la partecipazione di esse in mediazione. Il mediatore, inoltre, in ogni sua fase del procedimento di mediazione, deve favorire un proficuo svolgimento di tutte le attività.

2) Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di

conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, o/e mancato accordo, firmato dal mediatore.

#### **Art. 13 – L'incontro di Mediazione.**

Le parti partecipano all'incontro personalmente o se consentito tramite soggetti idoneamente delegati. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che, se lo ritiene utile, separatamente. Il mediatore può fissare eventuali incontri successivi al primo. Su richiesta del mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri, il Responsabile dell'Organismo individua un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in solido salvo diverso accordo fra le stesse.

#### **Art. 14 – Proposta del Mediatore**

Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il mediatore potrà valutare con le parti di formulare la sua proposta in base all'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a informare le parti sulle conseguenze di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo.

- Le parti interessate alla proposta del mediatore dovranno farne richiesta scritta allo stesso mediatore durante l'incontro di Mediazione o, successivamente, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui si è tenuto l'ultimo incontro.
- In ogni caso, Le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata.
- Qualora le parti aderiscano o meno alla proposta del mediatore, si opererà ai sensi del precedente articolo 10, comma 2.

#### **Art. 15 – Indennità e Gratuito Patrocinio**

- Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, e successive modifiche. Salvo diverso accordo, i costi del procedimento di Mediazione da versare a MEDIACONCIL, includono le spese di avvio, le spese vive documentate e le spese di mediazione. Tali costi sono determinati dalle tariffe in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora MEDIACONCIL si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Salvo diverso accordo delle parti, quanto dovuto agli esperti è ripartito tra esse in egual misura.
- Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione le spese corrisposte restano acquisite da MEDIACONCIL salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.
- Le spese ed i criteri di determinazione delle stesse sono descritte in dettaglio nell'allegato II del presente Regolamento (Tabella delle Indennità).

- Le spese di avvio devono essere corrisposte contestualmente al deposito dell'istanza. Le spese di mediazione, e le eventuali spese vive, devono essere corrisposte all'esito del primo incontro di mediazione, ove le parti si siano determinate a proseguire nel procedimento di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo il diritto a richiedere i compensi dovuti. In ogni caso le spese e le eventuali maggiorazioni dovranno essere corrisposte prima della consegna del verbale
- Nei casi in cui non è dovuta nessuna indennità di mediazione dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, le spese di avvio e/o di adesione, e le spese vive documentate, sono comunque dovute. La parte che chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio è obbligata a produrre, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato, a pena di inammissibilità.

#### **Art. 16 – Esito dell'incontro di Mediazione.**

Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dall'art. 13 del d.lgs. n.28/2010, è tenuto a formulare personalmente una proposta di accordo. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta di conciliazione salvo che nei casi di controversia in materia di: - responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; - responsabilità medica; - contratti assicurativi, bancari e finanziari; - telefonia. La proposta è comunicata alle parti per iscritto o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto, o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore ai quattro mesi salvo proroga su accordo di parti, organismo e mediatore. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione.

#### **Art. 17 – Mediazione Telematica.**

L'Organismo MEDIACONCIL gestisce, ai sensi dell'articolo 3 n. 4 del Dlgs 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede di MEDIACONCIL. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione da MEDIACONCIL, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, e nella gestione della procedura.

#### **Art. 18 – Ulteriori dati informativi: firma digitale.**

- Con l'espressione firma digitale si intende un particolare tipo di firma elettronica: ossia quella fondata su un sistema di crittografia asimmetrica. La firma digitale è definita all'art.1 co.1 lett. s), del Codice dell'amministrazione digitale come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi

crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Tale definizione viene integrata da quella di chiave privata, ossia l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico", e da quella di chiave pubblica, ovvero "l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche. La firma digitale per la sua generazione è necessario adoperare un certificato qualificato, che al momento della sottoscrizione del verbale di mediazione, non risulti scaduto, revocato o sospeso. La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità. I requisiti assolti sono:

- Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore;
- Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;
- Legalità: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale, garantito da una Autorità di Certificazione (CA), e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

#### **Art. 19 – Riservatezza.**

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la partecipazione alle sedute di mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante l'intero procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni o sussista provvedimento del Giudice.

#### **Art. 20 – Adempimenti e responsabilità delle parti.**

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto della delega o procura speciale e/o sostanziale;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a mancata o ritardata effettuazione della domanda di mediazione, di imprecisa o mancata individuazione dell'oggetto della stessa.